

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-16 del 04/01/2022
Oggetto	D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 - COMMA 15. DITTA M.C.M. ECOSISTEMI S.R.L. CON SEDE IN COMUNE DI PODENZANO (PC) - RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE D.D. N. 1492 DEL 20/07/2010 E S.M.I. ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE DENOMINATO "mcm02" PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-18 del 04/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattro GENNAIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 - COMMA 15. DITTA M.C.M. ECOSISTEMI S.R.L. CON SEDE IN COMUNE DI PODENZANO (PC) - RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE D.D. N. 1492 DEL 20/07/2010 E S.M.I. ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE DENOMINATO "mcm02" PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI.**

**LA DIRIGENTE**

**Richiamato** il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

**Preso atto** che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

**Vista** la seguente documentazione:

- Determinazione Dirigenziale D.D. 20/07/2010 n. 1492, successivamente rettificata con D.D. 03/08/2010 n. 1608, con la quale l'Amministrazione Provinciale di Piacenza ha autorizzato, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006, sino al 31/07/2020, la ditta m.c.m. Ecosistemi s.r.l. alla gestione di un impianto mobile denominato "mcm02" per il trattamento di rifiuti speciali per l'ottenimento di "terre ricostituite";
- istanza presentata dalla Ditta con nota del 03/12/2019 (assunta al prot. Arpae n. 185705 in pari data), di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione provinciale di cui sopra;
- nota di questo Servizio, prot. n. PG/2019/194808 del 19/12/2019, con la quale venivano richieste alla Ditta le integrazioni necessarie per avviare il procedimento e la relativa fase istruttoria;
- documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta (prot. Arpae n. 18227 del 05/02/2020);
- nota di questo Servizio, prot. n. PG/2020/23975 del 14/02/2020, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza;
- nota di questo Servizio, prot. n. PG/2020/25769 del 18/02/2020, con cui è stata convocata la conferenza di servizi per il giorno 11/03/2020 (prima seduta);
- nota di questo Servizio, prot. n. PG/2020/38057 del 09/03/2020, con cui veniva rinviata a data da destinarsi la conferenza di servizi (prima seduta), in relazione alle misure sanitarie di precauzione al COVID disposte dalle competenti autorità;
- nota di questo Servizio, prot. n. PG/2020/70259 del 14/05/2020, con cui è stata riconvocata la conferenza di servizi per il giorno 10/06/2020 (prima seduta);
- nota di questo Servizio, prot. n. PG/2020/100873 del 14/07/2020, con cui è stata convocata la conferenza di servizi per il giorno 29/07/2020 (seconda seduta);
- richiesta di integrazioni inoltrata alla Ditta, da parte di questo Servizio, con nota PG/2020/111994 del 04/08/2020, espresse in esito alle conclusioni della conferenza di servizi del 29/07/2020 (seconda seduta);
- richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni di cui sopra, inoltrata dalla Ditta con nota del 02/10/2020 (assunta al prot. Arpae n. 141512 di pari data);
- proroga per l'inoltro delle integrazioni, concessa da questo Servizio con nota prot. Arpae n. 144347 del 07/10/2020;

- integrazioni trasmesse dalla Ditta con nota del 29/10/2020 (assunta al prot. Arpae n. 156478 di pari data);
- richiesta di sospensione dei termini del procedimento, inoltrata dalla Ditta con nota del 04/12/2020 (assunta al prot. Arpae n. 176465 di pari data), con cui si comunicava che " [...] al fine di attestare con la maggiore chiarezza possibile il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., stiamo valutando di presentare ulteriori integrazioni";
- lettera di questo Servizio del 30/04/2021 prot. n. PG/2021/68560, con la quale venivano richieste alla Direzione Tecnica di Arpae "indicazioni operative" in merito all'applicazione dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come aggiornato dalla L. n. 128/2019, che ha introdotto la nuova disciplina in materia di "cessazione della qualifica del rifiuto" (End Of Waste);
- integrazioni volontarie trasmesse dalla Ditta con nota del 22/09/2021 (assunta al prot. Arpae n. 145845 di pari data) con le quali, tra l'altro, veniva comunicato che "...si delinea, così come concordato con gli Enti, una modalità di utilizzo dell'impianto mobile di trattamento rifiuti mcm02 che non preveda la produzione di un materiale End of Waste; tale modalità consiste in un'operazione di recupero di tipo R12 "Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 ad R11" tra quelle elencate nell'Allegato C al Titolo I della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, finalizzata alla produzione di una matrice che possa essere recuperata nell'ambito di interventi di ripristino agronomico (R10 - "Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia");
- nota di questo Servizio, prot. n. PG/2021/170986 del 08/11/2021, con cui è stata convocata la conferenza di servizi per il giorno 19/11/2021 (terza seduta);
- nota del Servizio Territoriale dell'Arpae - Distretto di Piacenza/Castel San Giovanni - prot. Arpae n. 189507 del 10/12/2021 con cui ha espresso il proprio contributo istruttorio conclusivo;

**Avuto presente**, in particolare, che la ditta m.c.m. Ecosistemi S.r.l. con l'istanza e documentazione integrativa allegata alle note sopra citate, ha chiesto:

- l'esclusione dall'autorizzazione per i rifiuti di cui ai codici EER: 100202, 100903, 100201, 100101, 100115, 100103, 100117, 200201;
- l'utilizzo dell'impianto mobile di trattamento rifiuti "mcm02" per svolgere una prima operazione di recupero R12 (attività di miscelazione, disgregazione e ricostituzione dei rifiuti) finalizzata all'ottenimento di un rifiuto (codice EER 030310, quale matrice prevalente) che possa essere recuperato nell'ambito di interventi di ripristino agronomico tramite una successiva operazione R10 (attività di scoticamento del terreno, miscelazione con i rifiuti trattati e successiva ricollocazione nell'area oggetto di intervento);
- il rinnovo dell'autorizzazione per un periodo di 10 anni;

**Considerato** che la conferenza di servizi, nel corso delle riunioni tenutesi in data 10/06/2020, 29/07/2020 e 19/11/2021 (seduta conclusiva), si è espressa favorevolmente all'accoglimento dell'istanza nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel verbale della conferenza medesima;

**Acquisita** dalla Prefettura di Piacenza la "comunicazione antimafia" ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i., rilasciata mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) ai sensi dell'art. 88, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge n.241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la legge n. 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";

- il D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22";

**Ritenuto**, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi al rilascio del rinnovo con modifiche dell'autorizzazione, come espressamente richiesto dalla ditta, alla gestione dell'impianto mobile in argomento assumendo il seguente provvedimento;

**Dato atto che:**

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- dalla data del 01/06/2021 è titolare della Responsabilità del Procedimento, in sostituzione del precedente Responsabile del Procedimento dott. ssa A. Torselli collocata in quiescenza dalla citata data, la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento dott.ssa Claudia Salati e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta della Responsabile del Procedimento

**DISPONE**

(per quanto indicato in narrativa di)

1) **accogliere** l'istanza del 03/12/2019 (assunta al prot. Arpae n.185705 di pari data), successivamente integrata con le note indicate in premessa, e rinnovare con modifiche, fino al **31/12/2031**, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D. Lgs. n. 152/2006, alla ditta m.c.m. Ecosistemi S.r.l. (P.Iva. 01227710330) con sede legale in Comune di Podenzano (PC), loc. Faggiola fraz. Gariga, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto mobile denominato "mcm02" per il trattamento (operazioni R12-R10) di rifiuti speciali con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

**a)** l'impianto mobile è costituito dai sotto elencati elementi costituenti l'impianto che dovranno essere identificati mediante l'applicazione di targhette metalliche punzonate riportanti, tra l'altro, il numero di autorizzazione/rinnovo:

Elemento	N.	Descrizione	Riferimento scheda tecnica
Piastre 500x250 cm.	51	Elementi della base e dei compartimenti N° matricola: mcm02/A1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51.	Allegato A
Piastre 250x250 cm.	3	N° matricola: mcm02/B1; 2; 3.	Allegato A

New Jersey	6	Elementi della base e dei compartimenti N° matricola: mcm02/C1; 2; 3; 4; 5; 6.	Allegato A
Ecobin	3	Elementi della base e dei compartimenti N° matricola: mcm02/D1; 2; 3.	Allegato A
Serbatoio stazione di sollevamento	1	Elementi per la raccolta acque di pioggia N° matricola: mcm02/E1	Allegato A
Pompa sommersa	1	Elementi per la raccolta acque di pioggia N° matricola: mcm02/F1	Allegato A
Serbatoio fuori terra PEAD	2	Elementi per la raccolta acque di pioggia N° matricola: mcm02/G1	Allegato A
Canalette di raccolta acqua	20	Elementi della base e dei compartimenti N° matricola: mcm02/H1	Allegato A
Gruppo 1	1	Gruppo di premiscelazione – triturazione – additivazione e policondensazione N° matricola: mcm02/I1  6 Ugelli per l'eventuale aggiunta di acidi umici e fulvici	Tavv. 1 - 2
Gruppo 2	1	Parte di disgregazione, miscelazione e ricostituzione N° matricola: mcm02/L1	Tavv. 1 - 2
Nastro trasportatore	1	Trasporto miscela dal gruppo 1 al gruppo 2 N° matricola: mcm02/M1	Tavv. 1 - 2
Nastro trasportatore brandegginate	1	Trasporto miscela dal gruppo 2 al serbatoio di prodotto finito N° matricola: mcm02/N1	Tavv. 1 - 2

**b)** la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento (operazione R12 propedeutica all'operazione R10) è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici EER :

<b>Codice rifiuto EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Potenzialità totale annua di recupero (t/anno)</b>
<b>010102</b>	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	
<b>010409</b>	Scarti di sabbia ed argilla	
<b>010410</b>	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla 01 04 07	
<b>010412</b>	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	
<b>010413</b>	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli	

	di cui alla voce 01 04 07	<b>192.000</b>
<b>030302</b>	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	
<b>030305</b>	Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	
<b>030309</b>	Fanghi di scarto contenenti carbonati di calcio	
<b>030310</b>	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	
<b>030311</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	
<b>030399</b>	Rifiuti non specificati altrimenti	
<b>060314</b>	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	
<b>060503</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	
<b>060699</b>	Rifiuti non specificati altrimenti	
<b>061101</b>	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio	
<b>061199</b>	Rifiuti non specificati altrimenti	
<b>061399</b>	Rifiuti non specificati altrimenti	
<b>100105</b>	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	
<b>100107</b>	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	
<b>100324</b>	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	
<b>101210</b>	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	
<b>170506</b>	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	
<b>190802</b>	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	
<b>190902</b>	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	
<b>190903</b>	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	

**c)** la capacità dell'impianto non potrà superare le 192.000 t/anno e con il limite di 800 t/giorno di rifiuti da sottoporre al trattamento.

**d)** l'impiego dei rifiuti di cui ai codici EER 061399, 060699, 061199, 061399 (rifiuti non specificati altrimenti) dovrà essere subordinato (nell'ambito di ogni campagna di attività) all'appropriata identificazione del rifiuto e delle sue caratteristiche merceologiche;

**e)** l'impianto dovrà essere installato e gestito conformemente a quanto indicato nella documentazione prodotta in sede di istanza e secondo quanto specificamente previsto e comunicato per ciascuna singola campagna di attività anche in relazione all'esatta identificazione del luogo di posizionamento. Nel territorio della provincia di Piacenza il luogo di posizionamento dovrà risultare idoneo in base alle apposite previsioni di settore (PPGR e PTCP). In ogni altra

parte del territorio nazionale dovranno essere rispettate le previsioni localizzative eventualmente ivi previste;

**f)** lo svolgimento contestuale delle operazioni di recupero R12 ed R10 all'interno della stessa campagna di attività potrà avvenire esclusivamente presso il produttore o detentore dei rifiuti da trattare o nel luogo dove si effettua il recupero dei rifiuti trattati stessi; nel caso si intenda svolgere la sola attività di trattamento di cui all'operazione R12, funzionale al successivo recupero R10, presso un terzo sito che non si trovi né presso il produttore o detentore dei rifiuti, né nel luogo dove si effettua il recupero dei rifiuti stessi, la successiva operazione R10 dovrà essere assoggettata ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 art. 208 o art. 216 nel caso siano rispettate le condizioni di cui al D.M. 05/02/1998;

**g)** il sistema di regimazione delle acque meteoriche dovrà essere realizzato in modo da garantire la perfetta tenuta e le caditoie di raccolta dei percolati e delle acque dovranno essere mantenute sgombre da eventuali corpi estranei;

**h)** dall'attività di gestione dei rifiuti non dovranno derivare scarichi di acque reflue di cui alla Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le acque derivanti dal dilavamento dell'area oggetto dell'attività di trattamento rifiuti dovranno essere opportunamente intercettate, raccolte nel serbatoio di accumulo e smaltite come rifiuti liquidi;

**i)** attorno ai cumuli dei rifiuti ottenuti dall'operazione di recupero R12 già analizzati con esito positivo dovranno essere realizzati cordoli di regimazione o altri sistemi analoghi per contenere le acque meteoriche all'interno dell' "area di cantiere";

**l)** devono essere adottati opportuni accorgimenti al fine di prevenire l'insorgere ed il diffondersi di emissioni diffuse;

**m)** dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;

**n)** gli eventuali rifiuti derivanti dall'attività (ferro, vetro, legno, carta, plastica ecc..) dovranno essere predisposti idonei contenitori, identificati tramite idonea cartellonistica indicante il codice EER, e gestiti secondo i tempi e le modalità previste per il "deposito temporaneo" ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;

**o)** i rifiuti in ingresso dovranno essere stoccati in modo distinto secondo tipologia omogenea, immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice EER e tenuti ben distinti dalle zone di accumulo dei rifiuti ottenuti dall'operazione di recupero R12;

**p)** i rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti al test di cessione secondo l'Allegato 3 al D.M.05/02/1998 e s.m.i. ed utilizzati solo nel caso in cui le concentrazioni riscontrate nell'eluato rispettino i limiti stabiliti;

**q)** i rifiuti ottenuti dall'operazione di recupero R12, in attesa di verifica analitica, dovranno essere stoccati per lotti omogenei, ben distinti tra loro ed immediatamente identificabili tramite apposita segnaletica riportante la data di inizio e termine di costituzione del lotto, codice EER e numero del lotto;

**r)** i rifiuti ottenuti dall'operazione di recupero R12, prima di essere conferiti a recupero R10, dovranno essere sottoposti ad analisi per la verifica di conformità alla Colonna A - Tabella 1 - dell'Allegato 5 Titolo V alla Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per i metalli pesanti (arsenico, cadmio, cromo totale, mercurio, nichel, piombo,rame e zinco);

**s)** qualora le analisi sui rifiuti ottenuti dall'operazione di recupero R12 evidenziassero

superamenti delle concentrazioni entro un valore massimo inferiore al 30% del limite definito dalla Colonna A - Tabella 1 - dell'Allegato 5 Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per i metalli pesanti, il lotto di rifiuti trattati risultato non conforme potrà essere rilavorato;

**t)** qualora le analisi sui rifiuti ottenuti dall'operazione di recupero R12 evidenziassero superamenti delle concentrazioni definiti dalla Colonna A - Tabella 1 - dell'Allegato 5 Titolo V alla Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i metalli pesanti superiori ai valori limite aumentati del 30%, il materiale dovrà essere avviato ad operazioni di recupero o smaltimento, presso altri impianti debitamente autorizzati, con codice EER 190203;

**u)** in riferimento ai punti s) e t), dovrà essere garantita la tracciabilità (mediante apposite annotazioni sul registro di carico e scarico e sul "registro di lavorazione") dei lotti risultati non conformi e delle successive operazioni di recupero o smaltimento effettuate sui medesimi;

**v)** dovrà essere correttamente compilato in ogni sua parte un "registro di lavorazione" (vidimato dagli uffici Arpae). In particolare in tale registro dovranno essere riportate, per ogni singolo lotto, almeno le seguenti informazioni: i rifiuti (Codici EER) utilizzati e la relativa quantità, il rifiuto (Codice EER) prodotto dall'operazione R12 e la relativa quantità, il numero del lotto, le date di avvio e termine della produzione del lotto stesso, l'identificativo del Rapporto di Prova corrispondente, le date di inizio e termine dell'operazione di recupero R10 e l'area di ricollocamento;

**z)** al termine di ciascuna campagna di attività dell'impianto mobile, dovrà essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi con le modalità proposte per la dismissione dell'impianto stesso (punto 16 della documentazione integrativa di cui alla nota della Ditta del 29/10/2020 - prot. Arpae n. PG/2020/156478 in pari data);

**2) stabilire** che il titolare della presente autorizzazione, prima di dare inizio alle singole campagne di attività sul territorio nazionale e fatta salva la necessità di verificare l'eventuale assoggettabilità delle stesse a VIA dovrà comunicare, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, art. 208 - comma 15 - all'Arpae (in Emilia Romagna) o alla Regione/Provincia (nei casi in cui non siano intervenuti specifici atti di delega), al Comune ed all'AUSL competenti, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività complete di:

- una copia del presente provvedimento di autorizzazione;
- una relazione di compatibilità, rispetto alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed alla conformità urbanistica (con riferimento a tutti gli atti di pianificazione relativi), dell'attività di trattamento con il sito prescelto dalla Ditta per l'installazione dell'impianto mobile; la relazione dovrà riferirsi, tra l'altro, anche ad eventuali fasi produttive e strutture già presenti presso il sito prescelto e dovrà anche contenere una stima dei quantitativi di rifiuti da trattare ed una presunta durata della campagna di attività di trattamento;
- una relazione di previsione dell'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995, da redigersi da parte di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 - commi 6 e 7 della medesima L. n. 447/1995, sulla base delle disposizioni e criteri tecnici regionali emanati in materia (L.R. 09/05/2001, n. 15 e delibera G.R. 14/04/2004, n. 673 qualora l'attività venga svolta nel territorio dell'Emilia-Romagna), anche in tempi e per periodi diversi, presso la sede dell'Azienda o siti di stoccaggio permanente o di messa in riserva di rifiuti;
- nel caso invece di "attività temporanea" presso siti diversi o nell'ambito di cantieri, in alternativa alla relazione di cui sopra, potrà essere fatto ricorso al regime di deroga dei limiti acustici ai sensi dell'art. 6 – comma 1 – lettera h) – della L. 26/10/1995, n. 447, secondo la disciplina vigente, nel territorio dell'Emilia-Romagna nei termini indicati dall'art. 11 della L.R. 09/05/2001, n. 15, e con le modalità tecniche e procedurali previste dalla Delibera G.R. 21/9/2020 n. 1197;

- nel caso che la comunicazione di campagna di attività sia svolta nel territorio di altre province dovrà essere inviata per conoscenza anche all'Arpae di Piacenza;

**3) stabilire** inoltre che ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;

**4) quantificare** la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 - punto 5.4 - della deliberazione G.R. n° 1991 del 13.10.2003, in **€ 300.000,00** (€ 500.000,00 per impianti mobili di smaltimento e recupero con riduzione del 40% in quanto la Ditta è in possesso della certificazione ambientale ISO 14001:2015) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10.06.1982, n. 348:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a., via Ugo Bassi 1, Bologna;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
- da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;

**5) dare atto** che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come **soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, via Po 5, 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370)**;

**6) evidenziare** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al **31/12/2033**);

**7) precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Agenzia, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;

**8) riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;

**9) dare atto** che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione);

**10) trasmettere** copia del presente provvedimento, oltre che alla Ditta interessata, al Comune di Podenzano, al Servizio Territoriale dell'Arpae - Distretto di Piacenza/Castel San Giovanni, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza, per opportuna conoscenza e per l'eventuale

attività di controllo;

**11) rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Dott.ssa Anna Callegari  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**